

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G.A.C.C. Oggetto: opposizione a d.i. vertente tra

FIDEIUSSORE

OPPONENTE

e

BANCA

OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 14.09.2020 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.

MOTIVAZIONE

La Banca ha agito in monitorio nei confronti di FIDEIUSSORE e DEBITORI, in solido fra loro, per ottenere il pagamento della somma di € 8.692,23, quale esposizione debitoria del mutuo chirografario n. OMISSIS, oltre interessi e spese.

Avverso l'ottenuto decreto ingiuntivo n. OMISSIS, FIDEIUSSORE proponeva opposizione con atto di citazione regolarmente notificato, eccependo la nullità della fideiussione per violazione del dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, la nullità della clausola contenente la pattuizione degli interessi siccome indeterminata, la capitalizzazione di interessi passivi in violazione del disposto di cui all'art.1283 c.c.; l'applicazione di interessi oltre soglia usura; la carenza di prova delle pretese creditorie. Chiedeva quindi la revoca del d.i. opposto e, in subordine, una riduzione del quantum con concessione di pagamento rateale.

Si costituiva BANCA, contestando tutto quanto sostenuto dall'opponente e, deducendo l'inammissibilità, la pretestuosità e l'infondatezza dell'opposizione, chiedeva il rigetto dell'opposizione.

La causa, esperiti con esito negativo il procedimento di mediazione, le trattative di bonario componimento ed il tentativo di conciliazione ex art.185 cpc, veniva istruita documentalmente e con espletamento di ctu contabile e, previa precisazione delle conclusioni, veniva assunta in decisione, con la concessione dei termini ex art.190 cpc.

L'opposizione proposta, essendo infondata, non merita accoglimento.

Infondata, invero, è l'eccepita nullità della fideiussione per violazione del dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.

Sentenza, Tribunale di Marsala, Giudice Marchesina Palermo, n. 2394 del 4 dicembre 2020

Al riguardo si osserva che nessuna violazione del dovere di informazione può essere imputata all'opposta, atteso che la garanzia prestata da FIDEIUSSORE non riguarda un nuovo credito, ma il credito originario scaturente dal finanziamento e soprattutto atteso che, ai sensi dell'art.4 del contratto di garanzia, il FIDEIUSSORE si era assunto l'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dei suoi rapporti con la Banca.

Parimenti infondate sono poi le doglianze relative ad indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse, all'applicazione di interessi usurari e all'applicazione dell'anatocismo in violazione dell'art.1283 c.c, alla luce delle risultanze della ctu fatta espletare, non oggetto di contestazione alcuna da parte dell'opponente, da cui ricavare la determinatezza della pattuizione del tasso di interesse, l'assenza di usura originaria (l'unica rilevante) e la legittimità dell'applicazione dell'anatocismo nei piani di ammortamento alla francese.

Nè merita accoglimento quanto lamentato dall'opponente circa la carenza di prova delle pretese creditorie, atteso che la documentazione versata in atti, id est contratto di mutuo, piano d'ammortamento, ricevute dei pagamenti effettuati e relative estratti conto bancari di addebito, costituisce prova scritta idonea a supportare il credito vantato, che, peraltro, ha trovato conferma nella ctu espletata dal dott. OMISSIS.

Conclusivamente, i motivi di opposizione vanno tutti disattesi, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta e conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Da ultimo, neppure può essere accolta la domanda subordinata dell'opponente di riduzione del quantum e rateizzazione dello stesso, posto che nessuna legge attribuisce questi poteri al giudice, essendo di contro necessario un accordo in tal senso fra creditore e debitore.

Infine, alla soccombenza segue come corollario la condanna alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/14 e ss.ii.mm., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata, dei risultati utili conseguiti e della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate

P.Q.M.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti nel giudizio n. 2394/2017, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- rigetta l'opposizione proposta dal sig. FIDEIUSSORE avverso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS D.I. emesso dal Tribunale di Marsala e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo opposto, anche in punto interessi e spese.
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 3.200,00 per compensi, oltre rimborso, forfetario, iva e cap, come per legge.

Così deciso in Marsala il 04.12.2020.

Il Giudice
Dott.ssa Marchesina Palermo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*